



Oggetto:

Documento esplicativo del Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1290 della
Commissione previsto dall'art. 27(5) del Regolamento (UE) 2024/1157

(Report B)

INDICE

1. Introduzione	3
2. Gli incontri del gruppo di esperti	4
2.1. L'incontro del 13 maggio 2024.....	4
2.2. L'incontro del 20 Giugno 2025	5
3. Il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1290	7
3.1. L'architettura del sistema centrale europeo.....	7
3.2. Accesso al sistema, ruoli utente e suddivisione di responsabilità	8
3.3. Protezione dei dati, sicurezza informatica e tracciabilità	9
3.4. Fasi di transizione al nuovo sistema.....	10
Tabella 1 – Analisi del testo dell'atto di esecuzione	11
Tabella 2 – <i>Feedback</i> sul testo della bozza dell'atto.....	17

1. Introduzione

Nel novembre 2021 la Commissione europea ha avviato un processo di revisione complessiva del Regolamento (CE) n. 1013/2006 sulle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, inserendola nel quadro delle strategie del *Green Deal* europeo e del Piano d'azione per l'economia circolare. L'obiettivo era rafforzare la protezione ambientale, migliorare il controllo delle spedizioni, incentivare il riciclo e contrastare più efficacemente le pratiche illegali. Tale processo si è concluso con l'adozione del Regolamento (UE) 2024/1157 dell'11 aprile 2024 (il **"Regolamento"** o il **"Regolamento (UE) 2024/1157"**), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il 30 aprile 2024.

Il nuovo Regolamento introduce significative novità, tra cui l'obbligo, a partire dal 21 maggio 2026, di trasmettere in formato elettronico i documenti e le informazioni relativi alle spedizioni transfrontaliere di rifiuti attraverso un sistema centrale europeo. Tale sistema dovrà dialogare con i sistemi nazionali e con i *software* utilizzati dagli operatori economici, secondo criteri di interoperabilità, sicurezza e tracciabilità.

L'articolo 27 del Regolamento rappresenta il fulcro di questo processo di digitalizzazione: più in particolare, esso disciplina l'uso del sistema informatico, la sua struttura e il modo in cui i diversi soggetti vi si interfacciano. Lo stesso articolo, al comma 5, prevede che la Commissione adotti un atto di esecuzione volto a specificare gli aspetti tecnici e organizzativi necessari per rendere effettiva l'interazione tra i sistemi. Tale atto è concepito per assicurare il funzionamento coerente e uniforme dell'intero sistema digitale a livello europeo, stabilendo modalità operative comuni e standard condivisi tra tutti i soggetti coinvolti. A partire dal 21 maggio 2026, come stabilito dall'articolo 27, comma 4 del Regolamento, tutte le trasmissioni relative alle spedizioni dovranno avvenire esclusivamente in formato elettronico attraverso il sistema centrale europeo. Il rispetto di tale obbligo richiederà l'adeguamento tecnico da parte delle autorità competenti e degli operatori economici, secondo le modalità tecniche definite nell'atto di esecuzione.

A seguito di una fase di consultazione pubblica, il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1290 della Commissione è stato adottato in data 2 luglio 2025 ed è entrato in vigore in data 3 agosto 2025 (l'**"atto di esecuzione"** o il **"Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1290"**). Il processo di elaborazione dell'atto è stato accompagnato dai lavori del gruppo di esperti sui rifiuti istituito presso la Direzione Generale Ambiente (DG ENV) della Commissione. Creato nel 2015 e ampliato nel 2024, l'*Expert Group on Waste* (il **"gruppo di esperti"**) si occupa di fornire consulenza tecnica e supporto nella preparazione e nell'attuazione della legislazione europea in materia di rifiuti, ricomprendendo nelle sue funzioni l'assistenza alla Commissione nella predisposizione di atti delegati e di esecuzione, il coordinamento tra autorità e *stakeholder*, lo scambio di esperienze e buone pratiche e la valutazione delle possibili criticità applicative. Le riunioni dedicate al Regolamento (UE) 2024/1157 hanno rappresentato un'occasione di confronto essenziale per discutere soluzioni operative e definire le specifiche tecniche ora contenute nell'atto di esecuzione.

La presente relazione si propone pertanto di ricostruire, in primo luogo, i contributi emersi nel corso delle riunioni del gruppo di esperti e, successivamente, di illustrare i contenuti del Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1290, così da offrire un quadro completo e contestualizzato degli sviluppi normativi e delle implicazioni pratiche per operatori economici e autorità competenti.

2. Gli incontri del gruppo di esperti

2.1. L'incontro del 13 maggio 2024

Il 13 maggio 2024 il gruppo di esperti sui rifiuti si è riunito per discutere in modo organico le modalità di attuazione del nuovo Regolamento sulle spedizioni di rifiuti e le priorità operative della Commissione europea per il biennio 2024-2025. La Commissione ha innanzitutto illustrato l'*iter* di adozione del Regolamento (UE) 2024/1157, soffermandosi sugli obiettivi principali della riforma e sulle date di applicazione delle disposizioni più rilevanti, individuate nell'articolo 86. Sono state quindi presentate le attività da sviluppare nell'immediato, tra cui figura l'adozione dell'atto di esecuzione riguardante il sistema elettronico di scambio dei dati previsto dall'articolo 27, paragrafo 5. In tal senso, la Commissione ha dato particolare rilievo allo sviluppo del sistema centrale, destinato a diventare la piattaforma per la gestione digitale delle notifiche, dei documenti e dei flussi informativi.

Nel corso della discussione sono stati chiariti i collegamenti tra le nuove regole procedurali, in particolare quelle previste dagli articoli 8 e 9 sul rilascio delle autorizzazioni, e la loro operazionalizzazione all'interno del sistema centrale. La Commissione ha spiegato che, pur fissando termini vincolanti per autorità e notificatori, il Regolamento non introduce conseguenze automatiche in caso di ritardi e che il sistema si limiterà a registrare e a segnalare i superamenti dei termini attraverso contatori temporali. Questa scelta ha sollevato alcune perplessità da parte degli *stakeholder*, i quali hanno sottolineato la necessità di maggiore certezza e prevedibilità, soprattutto nei casi in cui i procedimenti autorizzativi si protraggono per mesi. La Commissione ha replicato che la digitalizzazione, accompagnata da scadenze più chiare, contribuirà a rendere più trasparente e prevedibile il processo, permettendo di monitorare in tempo reale ogni fase della procedura. È stato inoltre precisato che tutte le interazioni relative a una singola notifica (comprese richieste di chiarimenti, modifiche e risposte) saranno accessibili a tutti gli attori coinvolti, consentendo alle autorità competenti di lavorare in parallelo e restare costantemente informate sulle azioni reciproche.

Un ulteriore tema affrontato ha riguardato la sicurezza e la resilienza del sistema. Alcuni *stakeholder* hanno chiesto chiarimenti sulle misure da adottare in caso di malfunzionamento del sistema centrale. La Commissione ha risposto che non sono previste raccomandazioni specifiche oltre alle garanzie già disciplinate dall'articolo 72 del Regolamento, che contempla scenari di indisponibilità dei sistemi elettronici.

La questione della trasparenza è stata oggetto di un confronto specifico. La Commissione ha ricordato che il nuovo Regolamento impone la pubblicazione di determinati dati sulle spedizioni, che saranno estratti direttamente dal sistema centrale. Diversi *stakeholder* hanno tuttavia espresso timori per il possibile impatto competitivo derivante dalla diffusione di queste informazioni. La Commissione ha chiarito che, qualora tali informazioni siano considerate riservate dal diritto nazionale o unionale, sarà possibile contrassegnarle come tali, impedendone la divulgazione.

È stato infine ricordato che, pur essendo l'inglese la lingua di lavoro comunemente utilizzata, la documentazione di notifica dovrà essere presentata nelle lingue accettate dalle autorità competenti.

2.2. L'incontro del 20 Giugno 2025

La riunione del 20 giugno 2025 è stata dedicata in modo specifico allo stato di avanzamento della digitalizzazione prevista del regolamento, con particolare attenzione allo sviluppo del sistema centrale. La Commissione ha illustrato come la piattaforma consentirà sia l'accesso diretto attraverso un'interfaccia grafica ("GUI"), pensata per l'uso immediato da parte di autorità e operatori, sia tramite integrazione tecnica ("API"), a condizione che i sistemi locali rispettino i requisiti di interoperabilità fissati dall'atto di esecuzione. È stato inoltre chiarito che, entro la fine dell'estate, sarebbe stata completata la documentazione tecnica necessaria all'interconnessione e che, già dalla seconda metà di luglio, sarebbero stati avviati i primi *test* per le componenti già pronte.

Un tema centrale dell'incontro ha riguardato la formazione. La Commissione ha precisato che gli esperti nazionali saranno i primi destinatari delle sessioni organizzate a livello europeo, con l'obiettivo di trasferire loro le competenze necessarie a istruire gli operatori economici nei rispettivi Stati membri a partire dal 2026, così da preparare il terreno in vista dell'entrata in vigore dell'obbligo di utilizzo del sistema centrale.

La discussione ha affrontato anche aspetti pratici e operativi. È stato confermato che le autorità ispettive potranno accedere al sistema, pur senza l'obbligo di partecipare ai test di interoperabilità, e che il supporto agli utenti sarà garantito tramite manuali, *helpdesk* e attività formative. È stato altresì annunciato che la registrazione degli operatori potrà essere avviata con un certo anticipo rispetto alla scadenza del maggio 2026, pur restando quella la data dalla quale sarà possibile trasmettere notifiche attraverso il sistema centrale.

Numerose questioni sono state sollevate dagli *stakeholder*. In particolare, le imprese hanno chiesto garanzie circa la riservatezza delle informazioni immesse nella piattaforma e chiarimenti sulla disponibilità delle lingue. La Commissione ha confermato che il sistema sarà accessibile in tutte le lingue ufficiali dell'Unione e che l'attuazione degli obblighi di pubblicazione dei dati, previsti dall'allegato XII del Regolamento, terrà pienamente conto degli aspetti di riservatezza. Altre domande hanno riguardato la gestione di eventuali malfunzionamenti: la Commissione ha rassicurato che l'infrastruttura dispone di misure di sicurezza e continuità (come *server* di riserva e supporto tecnico dedicato) e che, in caso di problemi con l'interconnessione dei sistemi nazionali, sarà sempre possibile operare tramite l'interfaccia *web*.

Ulteriore rilievo è stato attribuito alla questione della disponibilità dei documenti per i trasportatori. Alcune organizzazioni hanno chiesto maggiore flessibilità, anche mediante la possibilità di presentare documenti cartacei. La Commissione ha ribadito che l'obiettivo resta la digitalizzazione integrale, ma ha chiarito che il sistema centrale consentirà ai trasportatori di scaricare le notifiche e i documenti di movimentazione, così da renderli disponibili anche *offline* e utilizzabili in sede di controllo. Inoltre, è stato chiarito come gli oneri amministrativi richiesti dalle autorità competenti non sono oggetto di armonizzazione e confermato la disponibilità immediata per le autorità competenti delle richieste al momento del caricamento da parte gli utenti nel sistema centrale.

Infine, la Commissione ha richiamato l'attenzione sulle disposizioni transitorie contenute nell'articolo 85 del Regolamento. È stato ricordato che le notifiche presentate prima del 21 maggio 2026 e riconosciute dall'autorità di destinazione continueranno a ricadere sotto il regime del Regolamento (CE) n. 1013/2006, con l'obbligo di concludere il trattamento dei rifiuti entro il 21 maggio 2027, o, per gli impianti pre-consentiti, entro il 21 maggio 2029. Al contrario, le notifiche presentate dopo tale data attraverso il sistema centrale non saranno soggette a tali limiti temporali. È stato inoltre precisato che le notifiche depositate entro il 21 maggio 2026 ma non ancora validate dall'autorità di destinazione dovranno essere ripresentate nel nuovo sistema.

La stessa riunione è poi proseguita con un confronto incentrato su questioni operative emerse durante la preparazione dell'atto di esecuzione. I profili affrontati sono stati i seguenti:

- (i) In relazione ai dati degli operatori, è stato chiarito che eventuali modifiche devono essere immesse direttamente nel sistema centrale e che esse si riflettono automaticamente nei documenti già trasmessi. Sono stati illustrati anche i casi di fusioni o scissioni societarie e la possibilità di trasformare l'*account* di un operatore cessato in un sito collegato al soggetto subentrante. È stato chiarito che, pur non essendo disponibile in API una funzione specifica per la gestione della cronologia delle modifiche, i sistemi locali possono ricostruirla sulla base dei dati sincronizzati con il sistema centrale;
- (ii) In relazione alle decisioni delle autorità competenti, è stato chiarito che è possibile introdurre condizioni nei consensi, modificarle o revocarle. La Commissione ha chiesto agli Stati membri di esprimersi sulla necessità di rendere aggiornabili le decisioni ritirate, soprattutto in vista di possibili ricorsi nazionali. È stato inoltre chiarito che il sistema non sarà collegato alla gestione delle garanzie finanziarie e che ci sarà espressa indicazione dello stato dei documenti di movimento (documenti presentati, spedizione in corso o rifiuti ricevuti);
- (iii) In relazione all'accesso ai documenti da parte dei trasportatori, alcuni Stati membri hanno sottolineato i rischi connessi alla visibilità di tutti gli allegati, proponendo di limitarne la consultazione. La Commissione ha confermato la disponibilità a introdurre restrizioni selettive e ha invitato i Paesi a trasmettere osservazioni dettagliate. È stato anche chiarito come gestire i casi in cui un trasportatore venga rimosso da una notifica già autorizzata, garantendo comunque la tracciabilità delle modifiche;

- (iv) In relazione ai marcatori temporali, è stato chiarito che le date registrate corrisponderanno sempre al momento di arrivo del documento nel sistema centrale, indipendentemente dal momento in cui il file è stato caricato nel sistema locale, essendo le eventuali discrepanze ridotte al minimo in virtù dell'obbligo di sincronizzazione continua tra sistemi;
- (v) Sono state discusse alcune questioni legate alla fruibilità del sistema, tra cui l'invio automatico di notifiche via e-mail agli utenti in caso di aggiornamenti e la visualizzazione della versione più recente di ogni documento, con tracciatura delle modifiche. La Commissione ha confermato di lavorare su ulteriori aspetti segnalati dagli esperti nazionali e che gli operatori già registrati nei sistemi locali potranno essere migrati nel sistema centrale, purché i criteri fissati dall'atto di esecuzione siano rispettati;
- (vi) Infine, la discussione si è concentrata sull'inserimento di dati per conto di autorità e operatori di Paesi terzi che non utilizzano il sistema centrale. La Commissione ha chiarito che, in tali casi, i dati potranno essere immessi dalle autorità o dagli operatori dell'UE coinvolti, in particolare dall'autorità di primo transito. Nel sistema sarà comunque evidenziato quando l'inserimento avviene per conto di un soggetto esterno e sarà possibile allegare dichiarazioni firmate da quest'ultimo, sebbene ciò non sia obbligatorio. La Commissione ha proposto di raccogliere dagli Stati membri gli elenchi delle autorità di Paesi terzi già in uso, così da costituire una base comune di riferimento. Restano da approfondire alcune questioni aperte, come il trasferimento dei dati personali, sulle quali la Commissione si è impegnata a fornire ulteriori chiarimenti nel prossimo incontro.

La riunione si è conclusa con una sessione dedicata alla definizione delle fasi attuative successive, concentrandosi innanzitutto sulle attività di test per l'integrazione tecnica dei sistemi locali con il sistema centrale tramite API. In parallelo, sono state altresì fornite prime indicazioni sulla documentazione tecnica delle API, con la richiesta agli esperti nazionali di trasmettere osservazioni.

3. Il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1290

3.1. L'architettura del sistema centrale europeo

Il sistema centrale europeo costituisce l'infrastruttura tecnica attraverso cui si realizza lo scambio elettronico di dati e documenti tra gli attori coinvolti nelle spedizioni transfrontaliere di rifiuti. La sua funzione è quella di consentire, in modo standardizzato, la trasmissione, la ricezione e la gestione delle informazioni generate lungo il ciclo procedurale previsto dal Regolamento. A tal fine, esso deve risultare accessibile sia alle autorità competenti sia agli operatori economici, mediante strumenti informatici differenziati a seconda delle modalità di interazione adottate.

L'accesso al sistema avviene attraverso due principali interfacce: una interfaccia grafica utente (GUI), che consente l'utilizzo diretto del portale, e una interfaccia applicativa (API), che permette l'integrazione automatica con sistemi informativi esterni. L'uso dell'API è subordinato al rispetto delle specifiche tecniche e dei criteri di interoperabilità stabiliti dal Regolamento di esecuzione (UE)

2025/1290, i quali disciplinano in particolare la struttura dei messaggi, i protocolli di comunicazione, i meccanismi di autenticazione, la sincronizzazione dei dati e le misure di sicurezza informatica.

Il principio di interoperabilità costituisce uno degli assi portanti dell'architettura digitale prevista dal Regolamento e sviluppata nell'atto di esecuzione. Tutti i sistemi locali che si interfacciano con il sistema centrale devono rispettare requisiti tecnici comuni, definiti nelle specifiche e nella documentazione tecnica allegata al regolamento di esecuzione. Inoltre, il sistema centrale attribuisce a ciascun documento o transazione un identificativo univoco, che consente la gestione integrata delle spedizioni anche quando coinvolgono più Stati membri, sistemi nazionali diversi o una pluralità di soggetti autorizzati. In caso di indisponibilità di interconnessione API, le operazioni possono essere temporaneamente effettuate attraverso l'interfaccia grafica del sistema centrale. Resta fermo l'obbligo, per gli utenti interessati, di procedere alla successiva sincronizzazione dei dati non appena il collegamento sia ripristinato, così da garantire la completezza e la coerenza delle informazioni registrate.

3.2. Accesso al sistema, ruoli utente e suddivisione di responsabilità

L'accesso al sistema centrale è riservato a utenti registrati, ciascuno con un account personale creato nel canale di accesso prescelto (interfaccia *web*, sistema locale o *software*). Ogni utente è associato a un soggetto (operatore o autorità) e il sistema distingue due profili: *master* (abilitati a gestire gli utenti del relativo account) e *standard*. È richiesto almeno un utente *master* per ogni operatore e almeno due per ogni autorità, così da garantire continuità operativa.

Le modalità di accesso (GUI o API) discendono da una dichiarazione preventiva dell'autorità competente, che definisce come essa e gli operatori sotto la sua giurisdizione interagiranno con il sistema centrale. In linea generale, gli operatori e le autorità accedono secondo quanto stabilito in tale dichiarazione; i vettori che operano solo come tali possono utilizzare la GUI o, in alternativa, una piattaforma eFTI interconnessa via API. Le autorità di ispezione possono accedere tramite GUI oppure attraverso sistemi di ispezione/*gate* eFTI interconnessi via API. È inoltre possibile l'uso di *software* di terzi collegati via API, purché conformi ai requisiti tecnici espressamente menzionati nella dichiarazione dell'autorità competente. Anche quando l'accesso dichiarato è via API, la GUI resta utilizzabile dall'autorità per la configurazione e la verifica dell'interoperabilità.

La registrazione nel sistema centrale segue percorsi distinti. Per gli operatori (e i loro eventuali siti), provvede l'autorità competente dello Stato membro della sede legale, con istruttoria rapida e limitata a: esistenza dell'operatore, legame del sito e legittimazione dell'utente a rappresentarlo. Per operatori di Paesi terzi non collegati, la registrazione è a cura dell'autorità UE che, nel contesto della notifica, agirebbe come autorità di spedizione o di destinazione. Le autorità (UE e, su richiesta tramite un'autorità UE, di Paesi terzi) sono invece registrate dalla Commissione, che abilita anche il primo utente *master*.

I ruoli ammessi riflettono il perimetro procedurale: autorità competente (di spedizione, transito, destinazione), produttore, notificatore, vettore, destinatario, impianto che riceve i rifiuti, persona che organizza la spedizione, autorità di ispezione. Se l'autorità accede via GUI, l'assegnazione dei

suoi ruoli è effettuata dalla Commissione; se accede via API, l'assegnazione avviene secondo modalità definite dall'autorità stessa. Il ruolo di autorità di ispezione è sempre assegnato dalla Commissione.

Prima dell'uso in API, i sistemi locali devono superare prove di interoperabilità rispetto alle operazioni pertinenti. Se l'autorità ha dichiarato che gli operatori accederanno tramite il suo sistema locale, fino al completamento con esito positivo dei *test* gli operatori utilizzano la GUI; a esito positivo, il passaggio all'API avviene entro un termine prestabilito. Tutti i canali che interagiscono con il sistema centrale utilizzano il protocollo di scambio previsto nelle specifiche tecniche.

La tracciabilità delle operazioni è assicurata dall'autenticazione dei principali atti (es. trasmissione della notifica), che registra data/ora con fuso, identità dell'utente e ruolo con cui agisce. Tali informazioni sono scambiate tra sistemi e confluiscono in *log di audit* che devono essere conservati e messi a disposizione delle autorità su richiesta. I diritti di accesso ai documenti sono definiti in modo granulare: ciascun operatore accede ai procedimenti che lo riguardano; i vettori vedono, tra l'altro, notifiche e documenti di movimento in cui sono indicati (a consensi rilasciati, ove previsti); le autorità competenti vedono quanto rientra nel loro perimetro territoriale/procedurale; le autorità di ispezione hanno accesso a tutti i dati necessari ai fini dell'applicazione della legge.

Sul piano organizzativo, le autorità competenti devono informare tempestivamente gli operatori del proprio territorio circa le modalità di accesso adottate (e le eventuali modifiche), comunicare i punti di contatto e assicurare servizi di supporto (*helpdesk* e formazione) per l'utilizzo del sistema. La Commissione pubblica le informazioni chiave sulle dichiarazioni e fornisce formazione alle autorità nonché assistenza tecnica agli operatori per gli aspetti di funzionamento del sistema centrale.

3.3. Protezione dei dati, sicurezza informatica e tracciabilità

Il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1290 disciplina in modo puntuale gli aspetti relativi alla sicurezza informatica, alla qualità e alla riservatezza dei dati, nonché alla conservazione e al trattamento dei dati personali nell'ambito del sistema centrale.

L'impianto normativo prevede anzitutto che i sistemi e i *software* siano sviluppati secondo standard di cibersicurezza elevati, da mantenere costantemente durante l'intero ciclo di vita operativo. A ciò si aggiunge l'obbligo di garantire la qualità delle informazioni scambiate, mediante strumenti di verifica e di monitoraggio che consentano di individuare e correggere eventuali errori o incoerenze. Un ulteriore profilo riguarda la riservatezza dei dati. Il sistema deve essere protetto da accessi non autorizzati e da rischi di perdita o danneggiamento accidentale, attraverso l'adozione di misure tecniche adeguate.

In questo quadro, la protezione dei dati personali assume un rilievo specifico, con regole puntuali in materia di tempi di conservazione. I dati sono in linea generale mantenuti per cinque anni dalla conclusione delle procedure. Per i controlli effettuati dalle autorità ispettive, la conservazione è invece limitata al tempo strettamente necessario, in conformità alle normative nazionali.

Il regolamento definisce inoltre in modo preciso le finalità e le categorie di dati che possono essere trattati, specificando che ciò è possibile in relazione agli obiettivi di protezione dell'ambiente e della salute previsti dal Regolamento (UE) 2024/1157. La titolarità del trattamento è condivisa: le autorità competenti degli Stati membri (e, ove necessario, quelle dei Paesi terzi) sono titolari per i dati trattati nell'ambito delle rispettive procedure, mentre la Commissione agisce come titolare per specifiche finalità di interesse generale, tra cui la pubblicazione di informazioni, l'elaborazione di statistiche e l'esercizio dei poteri di controllo previsti dal Regolamento.

3.4. Fasi di transizione al nuovo sistema

La fase di transizione al sistema centrale è scandita da obblighi progressivi che coinvolgono la Commissione europea, gli Stati membri e gli operatori economici.

Le autorità competenti devono comunicare alla Commissione entro il 3 febbraio 2026 le modalità di accesso al sistema centrale, specificando se l'interconnessione avverrà tramite GUI o tramite API. Qualora venga scelta la modalità API, l'atto di esecuzione richiede che il sistema locale sia sottoposto a prove di interoperabilità, da completarsi con esito positivo almeno 25 giorni lavorativi prima della data prevista per l'accesso. L'esito dei *test* deve essere comunicato per iscritto alla Commissione. In caso di esito negativo, l'accesso al sistema centrale resta limitato alla GUI, salva la possibilità per l'autorità di ripetere le prove. Se invece i *test* si concludono positivamente, l'accesso tramite API diviene obbligatorio a partire dal venticinquesimo giorno lavorativo successivo alla comunicazione, o da una diversa data successiva indicata dall'autorità competente.

Come già evidenziato, la piena operatività del sistema è prevista per il 21 maggio 2026, data a partire dalla quale tutte le comunicazioni previste dal Regolamento dovranno essere trasmesse tramite il sistema centrale. A supporto della transizione, la Commissione fornisce formazione e assistenza tecnica, mentre le autorità competenti degli Stati membri devono assicurare agli operatori servizi di supporto e strumenti di formazione.

Tabella 1 – Analisi del testo dell’atto di esecuzione

Articolo 1	Oggetto	<ul style="list-style-type: none"> - Stabilisce i requisiti per l’interoperabilità tra il sistema centrale per la trasmissione elettronica di dati relativi alle spedizioni di rifiuti e altri sistemi o <i>software</i>. - Definisce anche i requisiti tecnici e organizzativi necessari per l’attuazione operativa della trasmissione e dello scambio elettronico di dati, informazioni e documenti.
Articolo 2	Definizioni	<ul style="list-style-type: none"> - Riprende le definizioni di cui all’articolo 3 del Regolamento (UE) 2024/1157. - Introduce alcune definizioni specifiche tra cui: sistema centrale, sistema locale e <i>software</i>; GUI e API; operatori, utenti e autorità.
Articolo 3	Responsabilità e titolarità dei dati, informazioni e documenti	<ul style="list-style-type: none"> - Ogni utente è responsabile e titolare dei dati, informazioni e documenti che inserisce o genera nel sistema. - Le autorità competenti sono responsabili per i dati e i documenti inseriti per loro conto da utenti autorizzati. - Restano salve le normative nazionali in materia di responsabilità individuale per chi agisce per conto di soggetti pubblici o privati.
Articolo 4	Dichiarazione su modalità di accesso al sistema	<ul style="list-style-type: none"> - Le autorità competenti devono dichiarare alla Commissione come intendono accedere al sistema centrale entro il 3 febbraio 2026, compilando l’apposito modulo (Allegato I). - Possono modificare la dichiarazione: le nuove regole si applicano dopo 20 giorni lavorativi, salvo diversamente indicato. - La dichiarazione deve specificare il regime a cui è sottoposta la spedizione. - A seconda della scelta, il sistema locale può essere esentato da alcuni obblighi tecnici previsti dal Regolamento.
Articolo 5	Modalità di accesso degli	<ul style="list-style-type: none"> - Indica le modalità di accesso applicabili a seconda di chi rappresentano gli utenti.

	utenti al sistema centrale	
Articolo 6	Registrazione e tipologie di utenti	<ul style="list-style-type: none"> - Ogni utente deve registrarsi creando un account personale nel sistema da cui accede al sistema centrale. - L'accesso ai dati nel sistema centrale è consentito solo se l'utente rappresenta operatori e/o autorità competenti e/o di controllo - Il sistema distingue tra due tipologie di utenti: <ul style="list-style-type: none"> a) utenti <i>master</i>: possono aggiungere o rimuovere altri utenti; b) utenti <i>standard</i>: non possono gestire altri utenti.
Articolo 7	Registrazione degli operatori e dei siti nel sistema centrale	<ul style="list-style-type: none"> - Specifica la procedura di registrazione degli operatori, compresa quelli di Paesi terzi. - L'autorità verifica solo: (i) che l'operatore esista; (ii) che il rappresentante sia legittimato. - Se si registra un sito, è necessario altresì verificare che sia realmente collegato all'operatore.
Articolo 8	Registrazione delle autorità nel sistema centrale	<ul style="list-style-type: none"> - Specifica la procedura di registrazione delle autorità, compresa quelle di Paesi terzi. - L'istanza deve essere inviata alla Commissione, specificando se si tratta o meno di un'autorità di controllo. - In caso di Paesi terzi, l'istanza è inviata dall'autorità di uno Stato membro che agisce come autorità di spedizione, transito o destinazione, garantendo sulla correttezza delle informazioni trasmesse.
Articolo 9	Modalità di identificazione	<ul style="list-style-type: none"> - Gli operatori devono essere identificati nei sistemi con un numero identificativo principale e possono usare altri numeri identificativi aggiuntivi. Queste informazioni sono comunicate dagli Stati membri alla Commissione - Se un operatore ha più siti, deve indicare quale sito è coinvolto in ciascuna operazione. - Le autorità competenti sono identificate con un codice univoco composto da: (i) prefisso ISO del Paese (due lettere); (ii) due cifre numeriche.

Articolo 10	Ruoli	<ul style="list-style-type: none"> - Elenco dei ruoli che possono essere usati all'interno del sistema: <ul style="list-style-type: none"> (a) Autorità competente di: <ul style="list-style-type: none"> (i) Spedizione (ii) Transito (iii) Destinazione (b) Produttore di rifiuti (c) Notificatore (d) Vettore (e) Destinatario (f) Impianto di ricezione dei rifiuti (g) Persona che organizza la spedizione (h) Autorità coinvolta nelle ispezioni
Articolo 11	Procedura di <i>test</i> di interoperabilità	<ul style="list-style-type: none"> - Stabilisce come devono essere testati i sistemi locali per garantire che possano scambiare correttamente dati con il sistema centrale.
Articolo 12	Protocollo per lo scambio dei dati	<ul style="list-style-type: none"> - Stabilisce la necessità di usare il protocollo di scambio dati indicato nell'Allegato II.
Articolo 13	Requisiti dei documenti	<ul style="list-style-type: none"> - Indica le caratteristiche che devono avere i documenti (pdf, jpg o jpeg e dimensione non superiore a 32 MB).
Articolo 14	Autenticazione dei documenti	<ul style="list-style-type: none"> - I documenti inseriti nel sistema devono essere autenticati digitalmente dagli utenti responsabili, secondo il loro ruolo. - L'autenticazione deve riportare data e ora, identità dell'utente e funzione svolta, ed è registrata nei <i>log</i> di sistema. - Questi log devono essere conservati e resi disponibili alle autorità competenti su richiesta, garantendo tracciabilità e trasparenza.
Articolo 15	Identificazione numerica univoca	<ul style="list-style-type: none"> - I sistemi devono generare un numero univoco di notifica prima della sua trasmissione, basato su dati identificativi del notificatore e del sito e sul paese e autorità di spedizione.

	dei documenti (notifica, Allegato VII, movimento)	<ul style="list-style-type: none"> - Il numero della notifica segue un formato specifico e varia se la spedizione parte dall'UE o da Paesi terzi. - Anche i documenti dell'Allegato VII e i documenti di movimento ricevono numeri univoci con struttura e regole specifiche; nessun numero può essere riutilizzato, nemmeno in caso di annullamento o errore.
Articolo 16	Gestione impianti con autorizzazione preventiva	<ul style="list-style-type: none"> - Le autorità competenti inseriscono nel sistema tutte le informazioni rilevanti sugli impianti dotati di autorizzazione preventiva. - Le informazioni sugli impianti dotati di autorizzazione preventiva devono essere visibili a tutti gli utenti del sistema. - I notificatori devono poter indicare nel sistema se la spedizione è destinata a un impianto dotato di autorizzazione preventiva; il sistema applica in automatico la relativa procedura, salvo rifiuto espresso dell'autorità competente.
Articolo 17	Funzionalità obbligatorie dei sistemi e <i>software</i>	<ul style="list-style-type: none"> - L'articolo definisce le funzionalità obbligatorie che i sistemi devono possedere per garantire la coerenza, la tracciabilità e la conformità delle operazioni.
Articolo 18	Requisiti di accesso	<ul style="list-style-type: none"> - Ogni utente può accedere ai dati e documenti che ha inserito o che gestisce, a seconda del ruolo. - Le autorità competenti e ispettive hanno accesso rispettivamente ai dati relativi al proprio ambito di competenza e, nel caso delle autorità ispettive, a tutti i dati utili anche per finalità di controllo o procedimenti penali. - I sistemi devono calcolare e visualizzare il tempo residuo per determinate azioni procedurali e i giorni di ritardo, partendo dalla data di autenticazione; tali informazioni devono essere chiaramente visibili a tutti gli utenti coinvolti. - La Commissione può accedere ai dati e documenti del sistema centrale per adempiere ai propri obblighi e garantire il corretto funzionamento del sistema stesso.

Articolo 19	Requisiti di conservazione	<ul style="list-style-type: none"> - I sistemi e i <i>software</i> devono conservare tutte le informazioni e i documenti scambiati tramite il sistema centrale secondo l'Articolo 20 del Regolamento (UE) 2024/1157. - Devono essere conservate anche tutte le versioni aggiornate delle informazioni, con registrazione delle modifiche rispetto alla versione originaria. - Devono essere conservati anche gli allegati caricati dopo l'invio iniziale, garantendo la tracciabilità e integrità dei dati aggiornati nel tempo.
Articolo 20	Scambio reciproco e sincronizzazione dati	<ul style="list-style-type: none"> - Lo scambio di dati deve essere reciproco. - I dati devono essere sincronizzati dopo ogni operazione indicata nell'Allegato II, parti A-E, e comunque almeno ogni 12 ore. - Non si applica ai sistemi di ispezione né ai <i>software</i> che interagiscono con il sistema centrale solo per visualizzare o recuperare dati/documenti.
Articolo 21	Sicurezza informatica	<ul style="list-style-type: none"> - I sistemi e i <i>software</i> devono garantire un adeguato livello di sicurezza informatica per tutto il loro ciclo di vita.
Articolo 22	Governance dei dati	<ul style="list-style-type: none"> - I dati raccolti devono avere una qualità elevata.
Articolo 23	Riservatezza dei dati	<ul style="list-style-type: none"> - I sistemi e i <i>software</i> devono proteggere la riservatezza dei dati da accessi non autorizzati e da eventi accidentali, con misure tecniche adeguate.
Articolo 24	Conservazione dei dati personali	<ul style="list-style-type: none"> - I sistemi e i <i>software</i> devono conservare i dati personali scambiati per 5 o 10 anni a seconda dei casi previsti; le autorità di ispezione possono conservarli solo per il tempo necessario, secondo le normative nazionali.
Articolo 25	Protezione generale dei dati personali	<ul style="list-style-type: none"> - Indica le modalità di trattamento dei dati personali specificando i casi in cui lo stesso è consentito.


Articolo 26	Obblighi informativi e di supporto delle autorità competenti	<ul style="list-style-type: none"> - Le autorità competenti devono fornire alla Commissione la lista degli impianti dotati di autorizzazione preventiva, informare tempestivamente gli operatori sulle modalità di accesso al sistema centrale, comunicare i contatti tecnici e garantire supporto agli operatori tramite <i>helpdesk</i> e formazione.
Articolo 27	Obblighi di pubblicazione e di supporto della Commissione	<ul style="list-style-type: none"> - La Commissione deve pubblicare sul relativo sito alcune specifiche informazioni sulle autorità competenti e supportare sia le autorità che gli operatori offrendo formazione e assistenza tecnica sul funzionamento del sistema centrale.
Articolo 28	Entrata in vigore	<ul style="list-style-type: none"> - L'atto entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'UE (<i>i.e.</i>, il 3 agosto 2025).

Tabella 2 – *Feedback* sul testo della bozza dell'atto

Periodo di consultazione	5 Marzo 2025 - 2 Aprile 2025
Numero di <i>feedback</i> ricevuti	23
Tipologia di <i>feedback</i> ricevuti	Positivi con commenti

Figura 1¹


By category of respondent



¹ Disponibile su https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/14177-Waste-shipments-interoperability-of-systems-for-electronic-submission-and-exchange-of-information-and-documents/feedback_en?p_id=40583017 (ultimo accesso 7 Novembre 2025).

Figura 2²

By country



² Disponibile su https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/14177-Waste-shipments-interoperability-of-systems-for-electronic-submission-and-exchange-of-information-and-documents/feedback_en?p_id=40583017 (ultimo accesso 7 Novembre 2025).